



PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

6 MARZO 2018, BARI

DOTT.AVV. GIANCARLO SORRENTINO

**Il nuovo Codice dei contratti pubblici
e la gestione delle procedure telematiche di gara:
i contratti sottosoglia, la centralizzazione
e la qualificazione delle stazioni appaltanti e il RUP**

Il nuovo Codice dei contratti pubblici e la gestione delle procedure telematiche di gara

APPALTI



E-PROCUREMENT

VANTAGGI

(semplificazione , razionalizzazione, riduzione costi)

CRITICITA'

(esigenza di maggiore professionalità, conoscenza delle tecnologie informatiche, effetto di Lock-in ...)

Pubblicità delle sedute di gara

GARA TRADIZIONALE:

TAR Toscana, Firenze, sez. II, sent.n.1444 del 23 novembre 2017

Contratti pubblici - Pubblicità sedute di gara - Mancata pubblicità delle sedute di gara - Costituisce di per sé un vizio della procedura - Principi di imparzialità e di buon andamento

Non risulta che la valutazione economica delle offerte sia avvenuta in seduta pubblica della Commissione, mentre il principio di pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice di una gara d'appalto costituisce una regola generale riconducibile direttamente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. sicchè, indipendentemente da un'espressa previsione della legge di gara, trova immediata applicazione in tutte le fasi del procedimento con la sola eccezione dell'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti (T.A.R. Lazio Roma III, 26 maggio 2006 n. 3917); -in caso di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, la mancata pubblicità delle sedute di gara costituisce di per sé un vizio della procedura senza che sia necessario provare un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta dai concorrenti.

GARA TELEMATICA:

TAR CAMPANIA, Napoli, sez. I, sent.n.725 del 2 febbraio 2018

Recente e condivisibile giurisprudenza ha osservato che «il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura **l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico)** posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio **l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato**» (Consiglio di Stato Sezione V 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III 25 novembre 2016 n. 4990; Consiglio di Stato sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050). Ne discende la piena legittimità dell'operato della stazione appaltante dal punto di vista dell'osservanza delle necessarie garanzie formali nella celebrazione del procedimento di gara telematico, essendo soddisfatta ogni esigenza di trasparenza, non potendo, tra l'altro, essere ascritta al regime di pubblicità delle sedute un'interlocuzione che, eccedendo il controllo diffuso in chiave di trasparenza, giunga ad assicurare anche una dialettica incidente obbligatoriamente sul piano della gestione autoritativa del procedimento.

Custodia dei plichi

GARA TRADIZIONALE:

TAR Molise, Campobasso, sez. I, sent. n. 101 del 20 marzo 2017

Gara cartacea – avvio procedura esame offerte – consegna plico cartaceo in momento successivo ma registrato al protocollo.

Errata convocazione seduta pubblica

GARA TRADIZIONALE:

TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n.1434 del 12 luglio 2017

Seduta pubblica - convocazione mediante Pec – errore dell'indirizzo mail dell'operatore - assenza dell'operatore nel giorno previsto - aggiudicazione illegittima.

GARA TELEMATICA:



GARA TELEMATICA:

TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, sent. n.365 del 29 maggio 2017

L'utilizzo di gare interamente telematiche con "tracciabilità" di tutte le operazioni modifica anche l'approccio e la soluzione di eventuali commissioni formali-procedimentali.

La correttezza e l'intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti.

Il rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni (in passato teoricamente possibile, proprio, in considerazione della modalità ordinaria di svolgimento in cartaceo della gara) viene oggi meno (nella sostanza) grazie all'assoluta certezza della tracciabilità di ogni fase della gara telematica, attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici totalmente verificabili e ricostruibili, anche ex post.

TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. n.1112 del 2 novembre 2017

«La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. Alla luce delle superiori considerazioni, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in siffatte ipotesi, **quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all'apertura delle offerte, l'eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante** (T.a.r. Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38). In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella **conservazione dell'integrità** delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce **l'immodificabilità** delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, **nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte**».

Consiglio di Stato, sez. V, sent.n.5388 del 21 novembre 2017

Seduta pubblica ma omessa convocazione in una gara telematica non rileva.

Leggibilità della sottoscrizione

GARA TRADIZIONALE:

Consiglio di Stato, sez. V, sent.n.5445 del 22 novembre 2017

Gara cartacea – offerta economica - Discrepanza tra quella espressa in numeri intellegibili e quella espressa in lettere poco chiara - Consulenza grafologica- Soccorso istruttorio.

Il Collegio rileva come, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la Commissione giudicatrice fosse pervenuta ad un'autonoma valutazione soggettiva circa la leggibilità dell'offerta economica e che tale valutazione sia corretta ed esente dai vizi riscontrati nella decisione di primo grado: ciò anche in ragione di quanto provato dall'appellante mediante la consulenza grafologica di parte, nella quale si dimostra in modo puntuale come la dicitura contenuta nell'offerta economica corrisponda a “undicipercentovirgolasessanta” e sia, pertanto, identico al ribasso percentuale espresso in numeri. La Commissione non aveva, difatti, espresso un **giudizio di totale ed oggettiva incomprensibilità** del ribasso percentuale espresso in lettere, bensì aveva riscontrato esclusivamente una **scarsa intellegibilità e poca chiarezza della grafia**, superabile e di fatto superata con una più attenta lettura del manoscritto, in tal modo ricostruendo la volontà chiaramente espressa dall'offerente, senza alcuna necessità di eterointegrazione della medesima: e ciò ha fatto sulla base dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e di prevalenza della sostanza sulla forma, costituendo il profilo in questione mero vizio formale.

giudizio di totale ed
oggettiva incomprensibilità

o

scarsa intellegibilità e poca
chiarezza della grafia

Criticità

Firma digitale:

- **certificato scaduto, sospeso o revocato**
- **algoritmo di sicurezza non aggiornato**
- **sottoscrizione multipla**
- **funzione aggiungi firma / controfirma**

Presentazione documenti analogici mediante scansione

- **condizioni di utilizzo**

Nomina componenti commissioni giudicatrici

TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, sent.n.281 del 3 maggio 2017.

(Obbligo di astensione componenti Commissione per amicizia su Facebook – concorsi pubblici - irrilevante)

Soccorso istruttorio telematico

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

D.lgs.n. 82/05

D.Lgs.n.179/16

D.Lgs.n.217/17

Criticità

Gara telematica con spazi insufficienti:

TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent.n.620 del 24 aprile 2017

Errato caricamento – righe insufficienti – trasmissione file a mezzo pec - Autorizzazione da parte del RUP.

Caso specifico:

- 1) L'operatore Alfa, in mancanza di spazi nella busta digitale amministrativa, carica la garanzia all'interno della busta economica in quanto la *lex specialis* prevedeva che l'invio dell'offerta dovesse avvenire in modalità telematica;
- 2) La commissione contesta la mancanza della garanzia all'interno della busta A, ma saputo della criticità "informatica" consente all'operatore alfa di trasmettere la garanzia a mezzo pec;
- 3) L'operatore Alfa con accesso agli atti prende atto che l'operatore Beta (risultato aggiudicatario) aveva evidenziato al rup la criticità in fase di caricamento e si era fatto autorizzare a trasmettere la documentazione a mezzo pec in violazione della *lex specialis*.

Domanda: è possibile inviare i file a mezzo pec?


Criticità

Piattaforma Mepa

Offerte a catalogo ex art.36 co.2 lett. a) Codice =

- **Prodotti «sottocosto»**
- **Listini «personalizzati»**
- **Limite di importo ultra soglia**


E-procurement



Vantaggi	Azioni
Libera concorrenza	Aumento della partecipazione Simmetria delle informazioni
Efficacia / Economicità	Razionalizzazione della spesa Riduzione dei costi del processo di acquisto
Autonomia negoziale	Vincoli procedurali utilizzo gare telematiche (anche per LL.PP.) Obbligo gare telematiche centrali di committenza (art.40) Elemento premiante qualificazione
Sostenibilità ambientale	Riduzione consumo risorse ambientali
Semplificazione	Termini minimi di gara ridotti Requisiti e controlli (DGUE – AVCPass – BDNOE) Riduzione degli errori Gare «non complesse» (OEPV) Seduta pubblica virtuale Deroga allo «stand still» (art.32)
Trasparenza e Contrasto alla criminalità	Pubblicazioni telematiche (sito ANAC, MIT, profilo di committenza) Comunicazioni a mezzo pec / domicilio digitale SICEANT - BDNA
Stipula contratto	Modalità elettronica
Fase esecutiva	Fatturazione elettronica - Monitoraggio (SIMOG)


Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (art.58)

<< ... L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. ...>>



- Innalzamento dei requisiti («gold plating»)
- Appesantimento oneri formali (scansione firma autografa, documento di riconoscimento, garanzia cartacea)
- Utilizzo strumenti non comunemente disponibili

Gli acquisti della PA



QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

ART.37


Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

>>>> Art. 37 co.1 e 2

ART.38

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza


Gli acquisti della PA e il nuovo sistema di qualificazione (art.37 Codice)



* Decreto Correttivo

** Spending review

Gli acquisti della PA e il nuovo sistema di qualificazione (art.37 Codice)



* Decreto Correttivo

** Spending review

IL TOOLBOX DELLA PA

Strumenti telematici di acquisto	Sottosoglia	Sovrasoglia
Convenzione quadro	X	X
Mercato elettronico (Ordine diretto <40.000 euro)	X	---
AQ senza riapertura confronto competitivo	X	X

Strumenti telematici di negoziazione	Sottosoglia	Sovrasoglia
Mercato elettronico (RDO / Trattativa diretta – 1 agosto 2016)	X	---
AQ con riapertura confronto competitivo	X	X
Sistema dinamico di acquisizione	X	X
Sistema di negoziazione della centrale di committenza	X	X
Asta elettronica	X	X

IL TOOLBOX DELLA PA

E - P R O C U R E M E N T

Digitalizzazione procedure di gara (art.40)

- procedure centrali di committenza : subito
- tutte le procedure di gara: entro 18.10.2018

SDA - Sistema dinamico di acquisizione (art.55)

- procedura ristretta (e non più aperta ex art.59 d.lgs.n.163/06)
- forniture, servizi e lavori (solo forniture e servizi ex art.59 d.lgs.n.163/06)

Asta elettronica (art.56)

- Esclusa per appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali (come la progettazione di lavori) che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico.

Cataloghi elettronici (art.57)


- Ordine diretto Mepa (art.3 co.1 lett. cccc)
- Modalità presentazione offerta (art.57)

Regole Articolo 46 – Procedure di acquisto di Prodotti e Servizi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. In conformità a quanto disposto dagli artt. 3 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici, i Soggetti Aggiudicatori abilitati al Mercato Elettronico, tramite i propri Punti Ordinanti, possono effettuare acquisti sotto soglia:


- attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- mediante affidamento diretto con acquisti a catalogo.

Gli acquisti della PA e il nuovo sistema di qualificazione (art.37 Codice)



Il nuovo sistema degli acquisti centralizzati (art.37 Codice)

F/S da 40.000 euro a < sottosoglia
LL.PP. Manut. Ord. da 150.000 < 1.000.000 euro



Stazione Appaltante (art.37 codice)

Forniture /servizi	LL.PP.	SENZA QUALIFICAZIONE	CON QUALIFICAZIONE
Inferiore a 40.000	Inferiore a 150.000	A) Strumenti di acquisto delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori B) Autonomia	A) Strumenti di acquisto delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori B) Autonomia
Da 40.000 a < soglia comunitaria	Man. Ordinaria Da 150.000 a < 1.000.000	A) Strumenti di acquisto delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori C1) Ricorrendo ad una centrale di committenza C2) Mediante aggregazione con 1 o più stazioni appaltanti qualificate D) Ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata.	A) Strumenti di acquisto delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori B) Autonomia ma con vincolo utilizzo strumenti telematici di una centrale di committenza qualificata ovvero se non disponibili: B1: procedure ordinarie (=tradizionali o telematiche) C1: ricorrendo ad una centrale di committenza C2: mediante aggregazione con 1 o più stazioni appaltanti qualificate D) Ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata.
=> Soglia comunitaria	Da 150.000	Come sopra	A) Strumenti di acquisto delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori B) Autonomia: B1: procedure ordinarie (=tradizionali o telematiche) C1) Ricorrendo ad una centrale di committenza C2) Mediante aggregazione con 1 o più stazioni appaltanti qualificate D) Ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata.

NB-1= nella prima fascia è possibile utilizzare gli strumenti delle fasce successive (B1, C1, C2, D)

NB-2= la disciplina codicistica va integrata con la normativa sulla *spending review*.

F / S	LL.PP.	SENZA QUALIFICAZIONE	CON QUALIFICAZIONE
Inferiore a 40.000	Inferiore a 150.000	A) Strumenti di acquisto delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori B) Autonomia	A) Strumenti di acquisto delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori B) Autonomia
Da 40.000 a < soglia comunitaria	Man. Ordinaria Da 150.000 a < 1.000.000	A) Strumenti di acquisto delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori C3) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza C4) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta C5) ricorrendo ad un centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati D) Ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata.	A) Strumenti di acquisto delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori B) Autonomia con utilizzo strumenti telematici di una centrale di committenza qualificata C3) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza C4) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta C5) ricorrendo ad un centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati D) Ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata.
=> Soglia comunitaria	Da 150.000	Come sopra	A) Idem C3) idem C4) idem C5) idem D) idem

NB-1= nella prima fascia è possibile utilizzare gli strumenti delle fasce successive (C3, C4, C5, D)

NB-2= la disciplina codicistica va integrata con la normativa sulla *spending review*.

Il nuovo sistema degli acquisti centralizzati (art.37 Codice)

I comuni non capoluogo

Disciplina
codicistica

Canale di acquisto	F/S	< € 40.000	Da 40.000 a < soglia comunitaria	=> Soglia comunitaria
	LL.PP	< € 150.000	(solo manut. Ordinaria) Da 150.000 a < 1.000.000	Da 150.000
Modalità autonoma (co.1)		X		
Strumenti telematici di acquisto delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori (co.1)		X	X	X
Strumenti telematici di negoziazione delle centrali di committenza qualificate (co.2)		X	X	
Ricorso ad una centrale di committenza o soggetto aggregatore qualificati (co.4 e 6)		X	X	X
Unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza (co.4)		X	X	X
Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta (co.4)		X	X	X

Qualificazione: disciplina transitoria Anagrafe unica stazioni appaltanti (art.216 co.10)

Obbligo generalizzato utilizzo strumenti telematici Consip/Centrale Regionale

Spending review

L. 488/99

L. 296/06

D.L. 98/11

D.L. 95/12

D.L. 66/14

D.L. 78/15

L. 208/15

L. 232/16

L. 205/17

D.L. 95/12

Art. 1 – altre PA

Art.15 co.13 lett. d) - SSN

Regime sanzionatorio per mancato utilizzo strumenti di centralizzazione

Per tipologia di amministrazione

Per tipologia di categoria merceologica

D.L. 98/11= convertito con legge n. 111/11

D.L. 95/12 = convertito con legge n.135/12

D.L. 66/14 = convertito con legge n.89/14

D.L. 78/15 = convertito con legge n.125/15

Il nuovo sistema degli acquisti

L. 488/99

Convenzioni art.26 co.1, 3 e 3 bis

L. 296/06

Convenzioni art.1 co.449 e 455

Mercato Elettronico e Sistema telematico regionale art.1 co.450

Il nuovo sistema degli acquisti

L. 488/99

Convenzioni art.26 co.1 - 3 e 3 bis

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate **convenzioni** con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato ...


3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.


Le Convenzioni quadro e l'acquisto mediante i negozi elettronici

Fonte Consip

Le Convenzioni sono **contratti quadro stipulati da Consip** con gli aggiudicatari di una procedura di gara tradizionale o telematica, che stabiliscono tutte le condizioni contrattuali di fornitura:




L'ordine diretto dal **catalogo elettronico** è la modalità «telematica» di acquisto in Convenzione.
(i cc.dd. *negozi elettronici*)



Fonte Consip


Le Convenzioni Consip

Le Convenzioni sono **contratti quadro stipulati da Consip** con gli aggiudicatari di una procedura di gara tradizionale o telematica, che stabiliscono tutte le condizioni contrattuali di fornitura



Convenzioni: l'acquisto tramite ordine diretto

L'ordine diretto dal catalogo elettronico è la modalità «telematica» di acquisto in Convenzione.



Fonte Consip

Legge n.296/06 art.1 co.452: << negozio elettronico >>

452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.

Le Convenzioni Consip


L.208/2015 art. 1 co.507 (Legge di Stabilità 2016)

507. Il Ministro dell'economia e delle finanze **definisce**, con proprio **decreto**, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, **le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni** stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete **i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**




Le **caratteristiche essenziali** delle prestazioni principali delle Convenzioni Consip

Normativa	Decreto MEF	OGGETTO
D.L. 66/14 art.10 co.3	15 settembre 2014	Prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali di beni e servizi oggetto delle Convenzioni Consip attive dall'1-gen-13.
L. 208/15 art.1 co.507	21 giugno 2016 + 28 novembre 2017	Definizioni delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip spa.



Le **caratteristiche essenziali** delle prestazioni principali delle Convenzioni Consip



Decreto MEF	OGGETTO
15 settembre 2014	Prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali di beni e servizi oggetto delle Convenzioni Consip attive dall'1-gen-13.
21 giugno 2016 + 28 novembre 2017	Definizioni delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip spa.

Categoria merceologica	Convenzione <i>da attivare</i>	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali	Benchmark
Beni e servizi al territorio	Servizio luce	Manutenzione e conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comprensiva di fornitura di energia elettrica + servizio a) Servizio Luce per impianti di illuminazione pubblica: gestione, conduzione e manutenzione + fornitura di energia elettrica + Servizi di Governo + Servizio di Energy Management + Riqualificazione Energetica + Manutenzione Straordinaria	1) Tipologia impianto (serie o derivazione, tipologia punto luce) 2) Risparmio Energetico	-
Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Fotocopiatrici (Fascia alta)	a) Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione	1) Velocità 2) Durata contrattuale 3) Numero pagine incluse (per la durata contrattuale) 4) Servizi connessi	-
	Fotocopiatrici (Fascia media)	a) Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione	1) Velocità 2) Durata contrattuale 3) Numero pagine incluse (per la durata contrattuale) 4) Servizi connessi	-

www.acquistinretepa.it > Programma > Progetti e servizi > Prezzi Benchmark

L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art.1

- 449. **Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A..**

L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(segue)

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni **possono costituire centrali di acquisto** anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455 **stipulano**, per gli **ambiti territoriali di competenza**, **convenzioni** di cui all'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e successive modificazioni.
457. **Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete**, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Obbligo generalizzato utilizzo strumenti telematici
Consip/Centrale Regionale

D.L. 6-7-2012 n. 95 (l.135/12)

Enti del SSN

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Vincoli: da 1.000 euro

Art.15 co.13 lett. d)

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, **per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro** relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono **nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa**. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.

L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art.1

- **450.** Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Vincoli: da 1.000 euro

D.L. 6-7-2012 n. 95 (l.135/12)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Vincoli: da 1.000 euro

Art.15 co.13 lett. d)

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, **per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro** relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono **nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa**. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.

Il nuovo sistema degli acquisti

L. 488/99

Convenzioni art.26 co.3 e 3 bis

Amministrazioni Statali
DL 95/12 art.1. co.1
ultimo periodo *

D
E
R
O
G
A

L. 296/06

Convenzioni art.1 co.449 e 455

Mercato Elettronico e Sistema telematico regionale art.1 co.450

Vincoli

Nuovo Codice
Art.36 co.6

Facoltà
mercato elettronico

Definizione: art.3. co.1 lett. bbbb)

Richiamo (co1) all'art.37 spending review

Valido anche per LL.PP.


* Scuole: Circolare MIUR n.3354 del 20 marzo 2013.

Convenzione attiva ma «non idonea» per mancanza di caratteristiche essenziali

L. 208/15

Amministrazioni «obbligate»	Amministrazioni «non obbligate»
Art.1 co.510 (autorizzazione motivata) ***	-----


*** Vincoli: Prezzi di riferimento (dl.66/14 art.9 co.7) + elaborazione ANAC (L.208/15 art.1 co.508). RINVIO




510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di **apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo** e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Le **caratteristiche essenziali** delle prestazioni principali delle Convenzioni Consip

Normativa	Decreto MEF	OGGETTO
D.L. 66/14 art.10 co.3	15 settembre 2014	Prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali di beni e servizi oggetto delle Convenzioni Consip attive dall'1-gen-13.
L. 208/15 art.1 co.507	21 giugno 2016 + 28 novembre 2017	Definizioni delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip spa.



Le **caratteristiche essenziali** delle prestazioni principali delle Convenzioni Consip



Decreto MEF	OGGETTO
15 settembre 2014	Prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali di beni e servizi oggetto delle Convenzioni Consip attive dall'1-gen-13.
21 giugno 2016 + 28 novembre 2017	Definizioni delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip spa.

Categoria merceologica	Convenzione <i>da attivare</i>	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali	Benchmark
Beni e servizi al territorio	Servizio luce	Manutenzione e conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comprensiva di fornitura di energia elettrica + servizio a) Servizio Luce per impianti di illuminazione pubblica: gestione, conduzione e manutenzione + fornitura di energia elettrica + Servizi di Governo + Servizio di Energy Management + Riqualificazione Energetica + Manutenzione Straordinaria	1) Tipologia impianto (serie o derivazione, tipologia punto luce) 2) Risparmio Energetico	-
Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Fotocopiatrici (Fascia alta)	a) Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione	1) Velocità 2) Durata contrattuale 3) Numero pagine incluse (per la durata contrattuale) 4) Servizi connessi	-
	Fotocopiatrici (Fascia media)	a) Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione	1) Velocità 2) Durata contrattuale 3) Numero pagine incluse (per la durata contrattuale) 4) Servizi connessi	-

www.acquistinretepa.it > Programma > Progetti e servizi > Prezzi Benchmark

Convenzione non disponibile

	Amministrazioni «obbligate»	Amministrazioni «non obbligate»
D.L. 95/12	Art.1 co.3 * (misura strettamente necessaria) **	-----
D.L. 66/14	Art.9 co.7 (prezzi di riferimento)	Art.9 co.7 (prezzi di riferimento)
L. 208/15	Art.1 co.508 (elaborazione ANAC)	Art.1 co.508 (elaborazione ANAC)

D.L. 98/11	Art.17 (prezzi di riferimento in ambito sanitario) - rinvio D.L. 95/12 art.15 co.13 lett. b) (L.135/12) -
-------------------	---

* Non si applica agli enti del SSN

** Rapporto con deroga DL.95/12 art.1 co.1 ultimo periodo

D.L. 95/12 = convertito con legge n.135/12

D.L. 66/14 = convertito con legge n.89/14.

D.L. 98/11 = convertito con legge n.135/12



Convenzione non disponibile

D.L. 95/12 art.1

co.3. Le amministrazioni pubbliche **obbligate** sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, **qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria** e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.



Convenzione non disponibile

	Amministrazioni «obbligate»	Amministrazioni «non obbligate»
D.L. 95/12	Art.1 co.3 * (misura strettamente necessaria) **	-----
D.L. 66/14	Art.9 co.7 (prezzi di riferimento)	Art.9 co.7 (prezzi di riferimento)
L. 208/15	Art.1 co.508 (elaborazione ANAC)	Art.1 co.508 (elaborazione ANAC)

D.L. 98/11	Art.17 (prezzi di riferimento in ambito sanitario) - rinvio D.L. 95/12 art.15 co.13 lett. b) (L.135/12) -
-------------------	---

* Non si applica agli enti del SSN

** Rapporto con deroga DL.95/12 art.1 co.1 ultimo periodo


D.L. 95/12 = convertito con legge n.135/12

D.L. 66/14 = convertito con legge n.89/14.

D.L. 98/11 = convertito con legge n.135/12



Prezzi di riferimento: **Delibera n. 22 del 26 novembre 2014**



D.L.n.66/2014 art.9 co.7

«... l'Autorità nazionale anticorruzione fornisce ... alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

Prezzi di riferimento: **Delibera n. 22 del 26 novembre 2014**

<http://anticorruzione.it/> > Attività > Pubblicazioni > Prezzi di riferimento (cliccare 2 volte)

DL 66/14 in ambito non sanitario: carta

Delibera ANAC numero 975 del 27 settembre 2017

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme

> [Foglio di calcolo](#)

> Guida alla compilazione

DL 98/11 ambito sanitario: principi attivi
dispositivi medici
servizio di ristorazione
servizio di pulizia
servizio di lavanderia /lavanolo
materiali da guardaroba
prodotti di cancelleria



Convenzione non disponibile

Elaborazione adeguativa

L. 208/2015 art.1 co. 508

Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per **l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA**. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono **prezzo massimo di aggiudicazione** per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.



Convenzione e i **contratti in essere**

Contratti in essere

D.L. 95/12 art.1 co.3
Condizione risolutiva

D.L. 95/12 art.1 co.13
Rinegoziazione dei contratti

Non si applica
agli enti del SSN

- **Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 aprile 2014 n.1793**

Le disposizioni di cui **all'art.1 del DL 95/12 non trovano applicazione** per gli enti del servizio sanitario per espressa previsione contenuta nello stesso art.1 co.23. L'obbligo di procedere agli acquisti di beni e servizi mediante gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art.1 co. 455 della legge n.296/06, tuttavia è previsto **dall'art.15 co.13 lett. d) dello stesso decreto 95/12**. Inoltre, è previsto lo stesso regime sanzionatorio.

Il Mepa : facoltà/obbligo e regime sanzionatorio

D.L. 95/12 art.1 co.3
Condizione risolutiva

Le amministrazioni pubbliche **obbligate** sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di **motivata urgenza**, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi **durata e misura strettamente necessaria** e sottoposti a **condizione risolutiva** nel caso di disponibilità della detta convenzione.

** In vigore dal 7 luglio 2012*




Il Mepa : facoltà/obbligo e regime sanzionatorio

D.L. 95/12 art.1 co.13 Rinegoziazione dei contratti

Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un **autonomo contratto** di fornitura o di servizi hanno **diritto di recedere** in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da' comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



L'ipotesi di recesso ex art.1 co.13 D.L. 95/12



Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 17 marzo 2014, n.1312

(Recesso contrattuale ex art.1 co.13 D.L. n.95/12 – Potere a carattere contrattuale - Giurisdizione G.O.)

Il diritto di recesso di cui all'art.1 co.13 D.L.n.135/12 riconosciuto in capo alla Stazione Appaltante non rappresenta una potestà pubblicistica bensì l'esercizio di un **potere a carattere contrattuale** legato ad una clausola contrattuale inserita *ex lege* a norma dell'art.1339 del codice civile, al fine di ottenere prestazioni «migliorative» in base ai parametri Consip. Si tratta di un «diritto» (e non di una potestà) che rappresenta una specificazione della disciplina generale prevista per i contratti di appalto ai sensi dell'art.1671 (Recesso unilaterale dal contratto) del Codice civile e, pertanto, ricadente nell'ambito della giurisdizione del G.O.

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana – sentenza 21 gennaio 2015 n. 49

(riforma Tar Sicilia Palermo, sez. III – sentenza 24 marzo 2014 n.861)

(Contratto stipulato in autonomia – attivazione nuova Convenzione migliorativa – adeguamento contrattuale - Analisi **annullamento – **revoca** – recesso).**



Il regime speciale per alcune categorie di beni e servizi

TIPOLOGIA «1»



Non si applica agli enti del SSN

Riferimento normativo

D.L. n.95/12 art. 1 co.7-8-9

Ambito soggettivo

Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istat a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta

Categorie di beni e servizi

Energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile

Buoni pasto (DM 22 dicembre 2015)

Procedure di acquisto

➤ Convenzioni, AQ, Sistemi telematici di negoziazione Consip o Centrali di committenza regionale

➤ Altre Centrali di committenza o procedure ad evidenza pubblica a determinate condizioni:

- Corrispettivi inferiori (-10% - 3%)
- Comunicazione ANAC
- Clausola risolutiva (con possibile adeguamento se interviene nuova Convenzione migliorativa 10%)

Outside option

Non consentita: da 1-2017 > 31-12-2018

L. n.205 del 27 dicembre 2017 art.1 co.417

Confermato da: Corte dei Conti - sez. reg. di controllo Veneto – Deliberazione n.348 del 29.05.2017

Regime sanzionatorio

- ✓ Nullità
- ✓ Illecito disciplinare
- ✓ Responsabilità amministrativa



Il regime speciale per alcune categorie di beni e servizi

TIPOLOGIA «2»

Circolare AGID
n.2 del 24 giugno 2016

Riferimento normativo

L. n.208/15 art. 1 co.512 e ss.
(per Enti del SSN co.520)

Ambito soggettivo

Amministrazioni pubbliche e società inserite nel
conto economico consolidato individuate dall'Istat

Categorie di beni e servizi

Acquisti di beni e servizi informatici.
«Piano triennale per l'informatica nella PA (AGID): vincoli di
tipologia e costi.»

Procedure di acquisto

- **Esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione (*) Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionale, per i beni e servizi disponibili.**
- **Iniziative promosse da AGID, Consip e Soggetti aggregatori**

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per
l'Umbria, Deliberazione n. 52/2016/PAR del 28/4/2016:

NORMA SPECIALE rispetto all'art.1 co.450 L.296/06
<< effetti – franchigia >>


Deroga co.516

(*) Legge232/16 art. 1 co.419 (Legge di Bilancio 2017)

Il regime speciale per alcune categorie di beni e servizi

TIPOLOGIA «2»


Deroga co.516




516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Le **caratteristiche essenziali** delle prestazioni principali delle Convenzioni Consip

Normativa	Decreto MEF	OGGETTO
D.L. 66/14 art.10 co.3	15 settembre 2014	Prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali di beni e servizi oggetto delle Convenzioni Consip attive dall'1-gen-13.
L. 208/15 art.1 co.507	21 giugno 2016 + 28 novembre 2017	Definizioni delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip spa.



Le **caratteristiche essenziali** delle prestazioni principali delle Convenzioni Consip



Decreto MEF	OGGETTO
15 settembre 2014	Prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali di beni e servizi oggetto delle Convenzioni Consip attive dall'1-gen-13.
21 giugno 2016 + 28 novembre 2017	Definizioni delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip spa.

Categoria merceologica	Convenzione <i>da attivare</i>	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali	Benchmark
Beni e servizi al territorio	Servizio luce	Manutenzione e conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comprensiva di fornitura di energia elettrica + servizio a) Servizio Luce per impianti di illuminazione pubblica: gestione, conduzione e manutenzione + fornitura di energia elettrica + Servizi di Governo + Servizio di Energy Management + Riqualificazione Energetica + Manutenzione Straordinaria	1) Tipologia impianto (serie o derivazione, tipologia punto luce) 2) Risparmio Energetico	-
Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Fotocopiatrici (Fascia alta)	a) Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione	1) Velocità 2) Durata contrattuale 3) Numero pagine incluse (per la durata contrattuale) 4) Servizi connessi	-
	Fotocopiatrici (Fascia media)	a) Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione	1) Velocità 2) Durata contrattuale 3) Numero pagine incluse (per la durata contrattuale) 4) Servizi connessi	-

www.acquistinretepa.it > Programma > Progetti e servizi > Prezzi Benchmark

Il regime speciale per alcune categorie di beni e servizi

TIPOLOGIA «3»

Riferimento normativo

D.L. 66/14 art.9 co.3
L.208/15 art.1 co.548 e ss (Enti SSN)

Ambito soggettivo

Le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
Le regioni, gli enti regionali, gli enti locali nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale

Categorie di beni e servizi

Individuate con DPCM (tipologie e soglie)

Procedure di acquisto

Consip e Soggetti aggregatori



Comma 548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.

Comma 549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

Comma 550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa



Il regime speciale per alcune categorie di beni e servizi

TIPOLOGIA «3»

Categorie di beni e servizi

(2016 - 2017)

DPCM 24 dicembre 2015: 19 categorie

Entrata in vigore 9 febbraio 2016 (Enti locali 09-08-2016)

#	Categoria	Soglia (€)
1	Farmaci	40.000
2	Vaccini	40.000
3	Stent	Comunitaria
4	Ausili	40.000
..		
..		
15	Vigilanza armata	40.000
16	Facility management immobili	Comunitaria
17	Pulizia immobili	Comunitaria
18	Guardiania	40.000
19	Manutenzione immobili e impianti	Comunitaria

«importo massimo annuo»

Acquisizione CIG

ANAC

- Comunicato Presidente del 13 luglio 2016
- **Deliberazione A.N.AC. 11/1/2017 n. 1:**
Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG

Il regime speciale per alcune categorie di beni e servizi

TIPOLOGIA «3»

DPCM 24 dicembre 2015

Entrata in vigore 9 febbraio 2016 (Enti locali 09-08-2016)

Stazione Appaltante
«vincolata dal DPCM»

Acquisizione CIG

Lavori

Beni e servizi extra DPCM

Beni e servizi di cui DPCM

- Stazione Appaltante non soggetta agli obblighi di cui al DPCM 24 dicembre 2015
- Acquisto espletato mediante adesione al contratto attivato dal soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 125/2016 (**derivato**);
- Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d'interesse;
- Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG“;
- Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dai contratti attivi;
- Procedura avviata prima dell'entrata in vigore del DPCM 24/12/2015



TIPOLOGIA «3»

- Stazione Appaltante non soggetta agli obblighi di cui al DPCM 24 dicembre 2015
Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale.
- Acquisto espletato mediante adesione al contratto attivato dal soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 125/2016 (**derivato**);
- Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d'interesse;
- Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG“;
- Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dai contratti attivi
La fattispecie si riferisce all'ipotesi in cui, pur essendo attiva una convenzione relativa alla merceologia richiesta, le condizioni di adesione alla convenzione medesima, impongono un ordinavo minimo superiore al fabbisogno della amministrazione ed il fornitore non accetti ordinativi di importi inferiori a quelli stabiliti dalla convenzione.
- Procedura avviata prima dell'entrata in vigore del DPCM 24/12/2015

Il Mepa : facoltà/obbligo e regime sanzionatorio

Natura facoltativa/obbligatoria

Regime sanzionatorio

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Marche – Deliberazione n.169 del 29.11.2012

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Lombardia – Deliberazione n.89 del 14.03.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Marche – Deliberazione n.17 del 17.03.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Lombardia – Deliberazione n.92 del 18.03.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Lombardia – Deliberazione n.112 del 26.03.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Valle d'Aosta – Deliberazione n.7 del 29.03.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Lombardia – Deliberazione n.160 del 18.04.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Lombardia – Deliberazione n.165 del 23.04.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Lazio – Deliberazione n.85 del 17.05.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Piemonte – Deliberazione n.211 del 23.05.2013



Il Mepa : facoltà/obbligo e regime sanzionatorio

Natura facoltativa/obbligatoria

Regime sanzionatorio

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Toscana – Deliberazione n.151 del 30.05.2013

Corte dei conti – sez. centrale di controllo – Deliberazione n.3 del 06.06.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Liguria – Deliberazione n.44 del 12.06.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Lazio – Deliberazione nn.138 e 139 del 26.06.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Lombardia – Deliberazione n.312 del 18.07.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Emilia – Romagna – Deliberazione n.286 del 17.12.2013

Corte dei conti – sez. reg. di controllo Basilicata – Deliberazione n.67 del 9.04.2014

Corte dei Conti – sez. reg. di controllo Piemonte - Deliberazione n.144 del 2.7.2014

Corte dei Conti – sez. reg. di controllo Campania - Deliberazione n.180 del 10.7.2014

Corte dei Conti – sez. reg. di controllo Campania - Deliberazione n.189 del 24.7.2014



Il Mepa : facoltà/obbligo e regime sanzionatorio

Natura facoltativa/obbligatoria

Regime sanzionatorio

Corte dei conti - sez. reg. di controllo Puglia - Deliberazione n.147 del 30.07.14

Corte dei Conti – sez. reg. di controllo Liguria - Deliberazione n.64 del 10.11.2014

Corte dei Conti – sez. reg. di controllo Lombardia – Deliberazione n.169 del 22.04.2015

Corte dei Conti – sez. reg. di controllo Friuli Venezia Giulia – Deliberazione n.35 del 25.03.2016

Corte dei Conti – sez. reg. di controllo Emilia Romagna – Deliberazione n.38 del 20.04.2016

Corte dei Conti – sez. reg. di controllo Umbria – Deliberazione n.52 del 28.04.2016

Corte dei Conti – sez. reg. di controllo Umbria – Deliberazione n.93 del 14.10.2016

Corte dei Conti – sez. reg. di controllo Veneto – Deliberazione n.348 del 29.05.2017

